

**ORDINE DEL GIORNO PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427, 1429 e 1454**

**G/7-12-35-67-68-125-127-143-196-238-253-261-279-305-332-339-414-436-543-574-702-732-736-737-877-878-879-907-1038-1057-1193-1195-1264-1265-1273-1274-1280-1281-1355-1368-1392-1395-1397-1406-1408-1414-1415-1416-1420-1426-1427-1429-1454/2/1**

Calderoli, *relatore*

La 1<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame dei disegni di legge di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL,

in vista dell'adozione del testo base per il seguito dell'esame,

considerate le previsioni contenute nei disegni di legge costituzionale d'iniziativa parlamentare e nel disegno di legge costituzionale d'iniziativa del Governo,

tenuto conto dei rilievi e delle proposte emerse nel corso della discussione generale,

assume, in proposito, le seguenti linee di indirizzo:

il Senato è la camera che rappresenta le Regioni e le Autonomie;

inserire, tra le funzioni del Senato delle Autonomie, quelle di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche, nonché l'espressione di pareri, eventualmente vincolanti, sulle nomine di competenza del Governo;

prevedere che il Senato delle Autonomie sia composto da senatori regionali eletti in ciascuna Regione in proporzione alla popolazione, contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma. La legge regionale, sulla base della legge dello Stato, disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione, prevedendo altresì la corrispondente riduzione del numero dei consiglieri regionali;

prevedere la soppressione dei senatori a vita di nomina presidenziale;

stabilire che anche il Senato delle Autonomie giudichi dei titoli di ammissione dei loro componenti e che siano previste, anche per i suoi membri, le garanzie dell'articolo 68 della Costituzione;

prevedere che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali; per le leggi che disciplinano il *referendum* popolare; per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; per le leggi di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*); per tutti i casi in cui la Costituzione prevede espressamente il concorso paritario dei due rami del Parlamento;

prevedere che, in tutti gli altri casi, le determinazioni del Senato delle Autonomie, quando esercita il potere di richiamo, se adottate a maggioranza non inferiore a quella assoluta, possano essere disattese dalla Camera dei deputati solo con maggioranza equivalente;

disporre che i regolamenti parlamentari prevedano le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi delle proposte di legge d'iniziativa popolare;

prevedere che il regolamento del Senato disciplini il procedimento legislativo bicamerale;

inserire una disposizione in base alla quale il Senato delle Autonomie possa, prima della sua promulgazione, deferire alla Corte costituzionale, con mozione motivata approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una legge che, approvata dalla Camera dei deputati in contrasto con una propria deliberazione espressa con una maggioranza non inferiore a quella assoluta dei suoi componenti, sia ritenuta lesiva delle competenze legislative delle Regioni o del principio di sussidiarietà (si tratta dunque di un ricorso preventivo su una legge non ancora promulgata, su cui la Corte costituzionale dovrà pronunciarsi in tempi rapidi). La stessa tipologia di ricorso potrà riguardare una legge approvata dalla Camera dei deputati, in assenza dei presupposti che giustificano il ricorso alla cosiddetta "clausola di supremazia";

in materia di decretazione d'urgenza, stabilire che, in sede di conversione in legge dei decreti-legge, non possano essere approvate disposizioni afferenti a materie estranee al contenuto del decreto;

per l'elezione del Capo dello Stato, prevedere meccanismi che garantiscano il ruolo del Senato delle Autonomie;

disporre la soppressione del CNEL;

ridefinire il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni;

prevedere, altresì, corrispondentemente all'elenco delle materie di competenza esclusiva statale, un elenco di materie di competenza esclusiva regionale, con particolare riferimento alle seguenti: ordinamento della Regione; governo del territorio e urbanistica; pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno; promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; mercato e politiche del lavoro; turismo di ambito regionale; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; attività culturali; organizzazione dei servizi alle imprese; tutela della salute e organizzazione dei servizi sanitari; protezione civile; servizi sociali; organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; diritto allo studio anche universitario; istruzione e formazione professionale; coordinamento della finanza locale e forme associative degli enti locali; ordinamento degli enti di area vasta;

prevedere, all'articolo 116 della Costituzione, che l'esercizio della funzione legislativa in materie di competenza esclusiva statale possa essere conferito ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse, previa intesa con le Regioni interessate, in presenza di una dimensione territoriale ottimale, definita anche da intese fra le Regioni, e purché la Regione assicuri equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. In tali casi, la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative;

prevedere che, in nessun caso, il gettito dei tributi e delle entrate propri di Comuni, Città metropolitane e Regioni sia assegnato allo Stato; il fondo perequativo non deve alterare l'ordine delle capacità fiscali per abitante tra i diversi territori e deve garantire il finanziamento dei costi e dei fabbisogni *standard*;

prevedere che lo Stato possa ricorrere alla cosiddetta "clausola di supremazia" solo in presenza di eventi eccezionali, per un periodo limitato nel tempo e in base ad una procedura puntualmente definita, nella quale inserire, in ogni caso, il preventivo parere del Senato delle Autonomie;

stabilire che il decreto di scioglimento del consiglio e il decreto di rimozione del Presidente della Giunta regionale siano adottati su conforme parere del Senato delle Autonomie;

disporre che le modificazioni apportate alle disposizioni del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione non si applichino alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento, previa intesa, dei rispettivi Statuti, prevedendo altresì che l'esercizio della funzione legislativa e della funzione amministrativa in materie di competenza

esclusiva statale, per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, possano essere delegate, anche su richiesta delle stesse, previa intesa, con norme di attuazione, secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.